



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 196/2021

del 9 luglio 2021

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/300]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2020/1565 della Commissione, del 27 ottobre 2020, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 1,4-diamminobutano, 1-metilciclopropene, acetato d'ammonio, bifenazato, clorantniliprprolo, clormequat, ciprodinil, calcare, mandipropamide, pepe, piridaben, repellenti: farine di sangue, estratti di alghe e cloridrato di trimetilammina in o su determinati prodotti ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2020/1566 della Commissione, del 27 ottobre 2020, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bupirinato, carfentrazone etile, etirimol e pyriofenone in o su determinati prodotti ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, capo II, punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio), sono aggiunti i trattini seguenti:

- "- **32020 R 1565**: Regolamento (UE) 2020/1565 della Commissione, del 27 ottobre 2020 (GU L 358 del 28.10.2020, pag. 3)
- **32020 R 1566**: Regolamento (UE) 2020/1566 della Commissione, del 27 ottobre 2020 (GU L 358 del 28.10.2020, pag. 30)".

Articolo 2

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XII, punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio), sono aggiunti i trattini seguenti:

- "- **32020 R 1565**: Regolamento (UE) 2020/1565 della Commissione, del 27 ottobre 2020 (GU L 358 del 28.10.2020, pag. 3)
- **32020 R 1566**: Regolamento (UE) 2020/1566 della Commissione, del 27 ottobre 2020 (GU L 358 del 28.10.2020, pag. 30)".

⁽¹⁾ GU L 358 del 28.10.2020, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 358 del 28.10.2020, pag. 30.

Articolo 3

Fa fede il testo dei regolamenti (UE) 2020/1565 e (UE) 2020/1566 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 10 luglio 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.